

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 577)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 12 giugno 1959 (V. Stampato n. 576)

d'iniziativa dei deputati SCHIRATTI, ARMANI e BIASUTTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 GIUGNO 1959

**Costituzione in Comune autonomo della frazione di Lignano Sabbiadoro
del comune di Latisana in provincia di Udine**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La frazione di Lignano Sabbiadoro del comune di Latisana, in provincia di Udine, è eretta in Comune autonomo, con denominazione e capoluogo Lignano Sabbiadoro.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, con decreto presidenziale, alla delimitazione dei confini del nuovo comune di Lignano Sabbiadoro.

Il prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, al regolamento dei rapporti patri-

moniali e finanziari tra il comune di Latisana ed il comune di Lignano Sabbiadoro, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Latisana.

È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Latisana che sarà inquadrato negli organici del comune di Lignano Sabbiadoro sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.